

N. 286-1/2025 P.U.

**TRIBUNALE DI VERONA**
SEZIONE II CIVILE

Il giudice designato, Francesco Bartolotti,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai sensi degli artt. 65 e ss. CCII da parte di **El Hadji Cheikh Mbaye** con ricorso depositato a mezzo del difensore Monica MULTARI in data 09.10.2025;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

vista la proposta con piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da parte di El Hadji Cheikh MBAYE;

vista la relazione particolareggiata del piano depositata dal Gestore della Crisi, avv. Matilde PERBELLINI;

viste altresì le note integrative a chiarimenti depositate da ricorrente e Gestore della Crisi;

vista la successiva comunicazione del Gestore della Crisi del 23.06.2026 in cui ha documentato di avere comunicato piano e proposta del consumatore ai creditori ed ha dato conto dell'assenza di osservazioni nel termine di venti giorni loro assegnato;

rilevato che sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art 27 secondo comma C.C.I.I., atteso che la parte ricorrente risulta residente in Comune di Sona (VR), via L. Da Vinci n. 4;

rilevato che con decreto di ammissione della procedura emesso ai sensi dell'art. 70 primo comma C.C.I.I. in data 24.04.2026 si è dato atto:

- che sono stati allegati al ricorso introduttivo tutti i documenti indicati dall'art. 67 secondo comma C.C.I.I., oltre alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 68 secondo e terzo comma C.C.I.I.;
- che la parte ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) C.C.I.I. e che dunque sussiste il presupposto soggettivo per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi promosso;
- che sussiste lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, avuto riguardo al suo reddito mensile, alla mancanza di un apprezzabile attivo patrimoniale liquidabile e all'entità dei debiti;
- che non ricorre nessuna delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.;



rilevato che il Gestore della Crisi ha provveduto agli adempimenti di pubblicazione e comunicazione della proposta e del piano di ristrutturazione in esame ai sensi dell'art. 70 primo C.C.I.I. e che non sono pervenute osservazioni, ad eccezione di quelle di mera precisazione del credito o di sussistenza, insussistenza di posizione ancora aperte (Agos Ducato, Agenzia delle Entrate, Comune di Sona);

ritenuto nel merito che la proposta (ed il piano) di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da El Hadji Cheikh MBAYE sia da accogliere;

ritenuto in particolare:

- che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 primo comma lettera c) C.C.I.I. poiché il ricorrente risulta gravato da debiti per la somma complessiva di € 156.856,30 derivante, quasi esclusivamente, dal debito residuo originato dal mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa di abitazione propria e del proprio nucleo familiare; a fronte di detta esposizione, il ricorrente risulta privo di beni mobili o immobili e può fare affidamento unicamente sul reddito ricavato dal proprio lavoro, oltre che dalla disponibilità accordata dal terzo, Fondazione Tovini, di garanzia per la richiesta di un finanziamento dell'importo di € 13.500,00 in vista della liquidità da porre a favore dei creditori;
- il ricorrente risulta occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la torneria Castellani Fratelli s.n.c. con una retribuzione annua lorda di circa 22.000,00 per un importo mensile netto medio di circa € 1.700,00/1.800,00, oltre a percepire l'Assegno Unico Universale, come accertato dal Gestore della Crisi; il nucleo familiare del ricorrente, costituito, oltre che dal ricorrente, dalla coniuge (percettrice di un reddito annuo lordo di circa € 11.000,00 per un importo netto mensile medio di circa € 900,00) e da tre figli (minori, di cui uno i prossimi di raggiungere la maggiore età alla data del 25.07.2026), oltre che dalla presenza del cognato (fratello della moglie); risulta da tali circostanze del tutto evidente che il ricorrente non disponga di risorse economiche sufficienti a consentire di far fronte regolarmente ai debiti maturati e versi quindi in condizione di sovraindebitamento;
- che il ricorrente è da considerare consumatore, come già esposto nel decreto del 24.04.2026, non avendo mai esercitato attività di impresa;
- che il ricorrente risulta non avere goduto di esdebitazione nei cinque anni precedenti il deposito del ricorso, né ha determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode, secondo quanto accertato dal Gestore della Crisi;
- che secondo quanto verificato dal Gestore della Crisi la situazione di sovraindebitamento non è stata determinata con colpa grave, malafede o frode del debitore, poiché generata dalle difficoltà insorte negli anni a far fronte al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione ed a causa dell'aumento del tasso degli interessi corrispettivi;



circostanza che riduce a ritenere assorbita anche la questione relativa alla valutazione del merito creditizio;

- che il ricorrente risulta meritevole di accedere al piano di ristrutturazione in esame; deve infatti affermarsi che il requisito della meritevolezza sia ravvisabile in ragione della circostanza che lo stesso ha contratto il mutuo per l'acquisto della casa di abitazione unitamente al proprio fratello, nella ragionevole convinzione di poter far fronte, insieme a questi, alle rate di restituzione del finanziamento; anche tenuto conto delle valutazioni di merito creditizio che avrebbe dovuto fare l'istituto erogante il mutuo, deve ritenersi che il ricorrente, pur a fronte di rate di ammortamento di importo impegnativo rispetto all'ammontare del proprio reddito da lavoro, abbia ragionevolmente confidato di poter far fronte agli impegni presi anche in ragione della concessione dell'erogazione da parte della banca; anche volendo ravvisare un comportamento imprudente del ricorrente nell'accesso al credito bancario, deve tuttavia ritenersi che lo stesso abbia agito con colpa lieve e non grave avuto riguardo sia alla valutazione di meritevolezza del credito ricevuto dall'istituto erogante, sia alla circostanza di aver intrapreso un impegno economico insieme ad uno stretto congiunto percettore di reddito;
- che non vengano in rilievo specifici problemi di valutazione sulla convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto della previsione della disponibilità della Fondazione a garantire un finanziamento per l'acquisizione della liquidità necessaria ad assicurare un pagamento in tempo brevi dei creditori; inoltre, per le precisazioni fornite dal Gestore della Crisi, il ricorrente si impegna in ogni caso a ad assicurare la somma di € 13.500,00 destinando alla procedura la somma residua dalle spese di mantenimento del nucleo familiare, valutate come congrue dal Gestore della Crisi, mediante versamento della somma di € 225,00 al mese per la durata di 5 anni; dunque, offrendo una liquidità comunque maggiore, seppure di poco, rispetto a quella conseguibile in caso di liquidazione controllata (ove risulterebbe acquisibile una quota corrispondente alla soglia pignorabile di 1/5 della retribuzione netta calcolata su tredici mensilità, pari ad € 1.843,33, per un totale di euro 13.271,98 nel corso del triennio);
- che il Gestore della Crisi ha dato conto nel piano delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e della propria famiglia mediante il richiamo alle indicazioni da questi ricevute, per un ammontare complessivo mensile di € 2.125,00 al mese e che possono quindi essere ragionevolmente assunte, anche avuto riguardo alla oggettiva esiguità dell'importo rispetto alle esigenze di mantenimento di un nucleo familiare con tre figli minori o economicamente dipendenti dai genitori;
- che pertanto, per quanto già esposto il piano (pagamento di € 13.500,00 al netto delle spese di procedura entro 90 giorni dall'omologa, ovvero nel corso di 5 anni, ove non intervenga garanzia e finanziamento) risulta preferibile all'alternativa liquidatoria nella misura in cui, in tale diverso scenario, il ricorrente non potrebbe



verosimilmente mettere a disposizione dei creditori ulteriori risorse rispetto ad una rata di importo assai modesto (di poco superiore a quanto messo a disposizione nel presente piano di ristrutturazione dei debiti, nei limiti della soglia di pignorabilità) per un periodo di tempo non superiore alla durata di tre anni prevista per la procedura di liquidazione controllata di cui agli artt. 270 e ss. C.C.I.I.; pertanto ne conseguirebbe una soddisfazione dei creditori presumibilmente non integrale e inferiore rispetto alla proposta qui in esame, oltre che i termini più lunghi di quelli invece previsti con la garanzia della Fondazione Tovini ed il finanziamento;

ritenuta pertanto l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di ristrutturazione;

ritenuto, dunque, che il piano presentato dal ricorrente El Hadji Cheikh MBAYE possa essere omologato, con la previsione di soddisfazione integrale delle spese di procedura in prededuzione, siccome ivi indicate, nonché di soddisfazione del creditore privilegiato non inferiore in misura non inferiore al 5% (ed anzi verosimilmente superiore, seppure di poco, tenuto conto dei minori costi di procedura rilevati nelle integrazioni dal Gestore della Crisi);

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto dal ricorrente El Hadji Cheikh MBAYE.

DISPONE che il ricorrente provveda ad eseguire le attività previste dal piano sotto la vigilanza del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., il quale entro sei mesi dovrà predisporre una relazione sulle attività compiute e sullo stato dei pagamenti.

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese.

DISPONE il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano, con la sola eccezione del finanziamento che sarà conseguibile mediante l'intervento della Fondazione Tovini, di cui il Gestore della Crisi dovrà fornire tempestiva comunicazione ad ogni adempimento;

DISPONE l'attribuzione al Gestore della Crisi del potere di interlocuzione diretta con la Fondazione Tovini per ogni utile informazione, di cui dovrà fornire tempestivo rendiconto al giudice delegato, in ordine alle modalità di erogazione della liquidità da porre a favore della procedura, di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito della quota di retribuzione dedicata ai creditori e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 C.C.I.I.

DISPONE che il Gestore della Crisi invii entro tre giorni da quando ne abbia avuta comunicazione, copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” della presente sentenza alla Cancelleria (mediante inoltro in allegato all'indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it);



DISPONE che la Cancelleria, ricevuto dal Gestore della Crisi la copia del provvedimento, provveda alla sua pubblicazione sull'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio *giustizia*, inviata all'indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, precisando che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di 6 anni;

DICHIARA chiusa la procedura.

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 07/07/2026.

Il giudice delegato
Francesco Bartolotti

